



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Salvatore Casciaro

- Presidente rel.

dr. Rosella Nocera

- Giudice

dr. Valeria Guaragnella

- Giudice

nel procedimento recante n. 7212/2018 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008

proposto da

nata in Nigeria il 1999 con l'avv. Dario Belluccio;
contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI (non costituita),
e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

La ricorrente, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell'asilo costituzionale o della protezione umanitaria.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante, la quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della cd Carta di Nizza.

Venendo alle risultanze di causa, la ricorrente, nata a Benin City ma trasferitasi nel villaggio _____ nel distretto di _____ di bassa scolarizzazione (cinque anni di studi), ha raccontato -nel corso di ben due audizioni dinanzi alla Commissione territoriale- di avere perso la madre nel 2011 e di essersi perciò trasferita dalla zia non potendo fare affidamento sul padre che l'aveva abbandonata già prima della morte della madre.

Ebbene, la zia in menzione la costringeva a prostituirsi in casa percependo i guadagni ottenuti dalla giovane nipote e le impediva di studiare; un giorno le proponeva di seguire una sua amica in Europa (tale _____) allettandola col miraggio di farle proseguire gli studi.

La richiedente accettava di buon grado e si metteva in viaggio il _____ 2016, dunque ancora minorenni, con la donna in menzione ma, giunta ad Agadez, apprendeva di essere stata venduta a un uomo il quale ultimo, arrivati in Libia, l'obbligava a prostituirsi in una *connection house* per pagare il debito contratto con _____ («<<lui mi ha detto che mi aveva venduta e che avrei dovuto pagare io il debito>>»), poi la chiudeva in casa e mandava degli uomini a picchiarla quando ella rifiutava di prostituirsi.

Infine, incontrava un cliente che, appresa la sua storia, e impietositosi, l'aiutava a raggiungere il _____ 2016 l'Italia.

Quivi, riceveva nuovamente minacce telefoniche dalla signora nigeriana, _____ che l'aveva fatta partire, la quale pretendeva del denaro per il viaggio (circa 30.000 euro) e minacciava di farle del male «con riti *jujù*» ove non l'avesse pagata o addirittura di farla uccidere.

La richiedente teme in caso di rimpatrio sua zia e la signora nigeriana che l'aveva portata via dalla Nigeria.

Alla stregua dello stesso racconto suesposto, sussistono i presupposti della protezione ex art. 7 d. lgs. n. 251/07, sicché può riconoscersi alla ricorrente lo status di rifugiata.

Secondo il rapporto "*Indifesa*" di *Terre des Hommes* l'elevato numero di giovani donne nigeriane che raggiungono l'Italia è un dato consolidato e in costante crescita, sia per quanto riguarda le donne - erano circa 5.000 nel 2015, passate a 11.000 nel 2016 - sia per quanto riguarda i minori non accompagnati, in larga parte di sesso femminile, passati da 900 a 3040. Nel 2017 sei ragazze su dieci hanno 17 anni. Il primo paese di provenienza è la Nigeria, in costante aumento. Nella classifica seguono le eritree (22%) e le albanesi.

L'Oim, inoltre, denuncia "il significativo e preoccupante aumento delle vittime di tratta adolescenti". Dal rapporto, in particolare, si evince «*l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni (Oim) ritiene che circa l'80% delle migranti nigeriane arrivate via mare nel 2016 sia probabile vittima di tratta destinata allo sfruttamento sessuale in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea*», si legge in un report recentemente pubblicato.

Molte tra queste ragazzine al momento dello sbarco si dichiarano maggiorenni, seguendo le indicazioni dei trafficanti: "in questo modo infatti le ragazze verranno collocate in strutture di accoglienza per adulti, dove sarà più semplice contattare i loro trafficanti che andranno a prelevarle con maggiore facilità" (https://terredeshommes.it/indifesa/InDifesaDossier_2017.pdf
<http://www.italy.iom.int/sites/default/files/news>)

Ed ancora "il re dell'Edo State, in Nigeria, condanna i riti vudù che contribuiscono ad assoggettare le donne vittime di tratta e a rendere più difficile la liberazione dal giro della prostituzione"
<https://www.osservatoriodiritti.it/2018/04/13/tratta-delle-donne-editto-vudu-vittime-nigeriane/>

Da fonti COI risultano "reti nigeriane che «sponsorizzano» la migrazione delle donne dalla Nigeria all'Europa per lavorare nella prostituzione, che continua dalla fine degli anni '80. Negli anni '90, soprattutto Benin City è diventata un centro di questo tipo di migrazione, dove gli «sponsor» e le «madame» coprono i costi della migrazione dalla Nigeria all'Europa, ma dove le donne sono costrette a pagare forti somme ai loro sponsor/alle loro madame dopo l'arrivo in Europa, somme finanziate con l'attività di prostituzione". Questo argomento è stato ampiamente trattato in una relazione dell'EASO sulla tratta di donne nigeriane verso l'Europa pubblicata nel 2015(https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf).

Quanto alla coerenza estrinseca del racconto, la ricorrente, giovane donna giunta in Italia a soli 17 anni, ha reso dichiarazioni in linea con le fonti interne ed internazionali sulla tratta delle donne nigeriane; ha espresso con semplicità la sua ferma volontà di opporsi alla richiesta minacciosa della madame.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione, pertanto, il racconto reso dalla ricorrente appare credibile, e comunque si deve ritenere che la stessa (proprio per la sua condizione di estrema vulnerabilità e per i gravi episodi di violenza e le aggressioni sinora patite) abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarlo, rispondendo con precisione alle domande rivoltele (art. 3 co. 5 lett. b d.lgs. n. 251/2007).

E' evidente che le discrepanze, pur innegabilmente emerse, tra le due audizioni in Commissione (nella prima riferisce di essere fuggita dall'uomo a cui la zia l'aveva venduta, nella seconda di essere stata avviata alla prostituzione già in Patria e poi consegnata a un'amica della zia per un viaggio verso l'Europa) e le ulteriori difformità con il racconto reso dinanzi all'Associazione Onlus Micaela (dove parrebbe evincersi invece che solo in Libia la richiedente iniziò a subire episodi di stupro e fu in concreto avviata alla prostituzione), non infirmano una ricostruzione complessiva del racconto in termini di tratta.

Si rilevano nella specie con chiarezza gli indicatori di tratta, quali assoggettamento psicologico ad una fitta rete di contatti legati alla prostituzione; la ragazza viene raggiunta telefonicamente con richieste di denaro e con minacce di varia natura laddove non intenda piegarsi alle indicazioni della madame (cfr. ancora la relazione dell'associazione "Onlus Micaela" la quale ha ritenuto di consentire l'accesso a strutture per donne vittime di tratta).

In ogni caso, quanto raccontato dalla medesima è (come si è detto dianzi) in perfetta sintonia con la condizione della donna nigeriana che in tutto il paese è vittima di violenze, stupri, abusi e soprusi che lo Stato nigeriano non debella e, per certi versi, con la sua legislazione legittima.



Si noti, solo per completezza, che proprio dalla città di origine della ricorrente, Benin City, giungono in Europa la maggior parte delle ragazze oggetto di tratta a fini sessuali in virtù della concentrazione in questa città di organizzazioni specializzate nel "collocamento" all'estero (www.robadaadonne.it/11096/essere-donne-nel-mondo-nigeria/).

Alla luce delle considerazioni che precedono, e dell'attività di agenti persecutori privati che in alcun modo lo Stato nigeriano è in grado di arginare, può procedersi al riconoscimento in favore della richiedente dello status di rifugiata.

Le spese possono essere compensate, essendo superfluo procedere alla condanna ex art. 91 c.p.c. della resistente in favore della parte ammessa al patrocinio, con conseguente distrazione delle somme in favore dell'Erario (si realizzerebbe infatti un'inutile "partita di giro" con trasferimento di fondi da un'amministrazione statale all'altra).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la istante ha diritto allo status di rifugiata;
 - 2) dispone la liquidazione del compenso alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento;
 - 3) spese compensate.
- Bari, addì 09/10/2018

Il Presidente est. – dr. Salvatore Casciari

